

## CONVENZIONE OPERATIVA TRA

**Il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato il **DARAS**), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore, Consigliere Antonio Naddeo, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, foglio n. 1154, reg. n. 1;

E

**l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini"** (di seguito nominato ISSiRFA), nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), codice fiscale 80054330586, con sede legale in Roma, via dei Taurini, n. 19, cap 00185, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore, Professor Stelio Mangiameli.

### Premesso che

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;
- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, n. 1154, con il quale al dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



- il 29 dicembre 2011 il Dipartimento ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche un "Accordo Quadro" con la finalità di assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente Italiano Montagna;
- ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo, il Dipartimento intende avvalersi del CNR per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per dare continuità alle competenze dell'EIM nelle attività di ricerca sui territori montani, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;
- ai sensi dell'art. 6 del suddetto Accordo, l'esercizio delle attività di ricerca del soppresso EIM per la realizzazione delle finalità dell'Accordo stesso, saranno disciplinate da successive Convenzioni Operative con gli Istituti del CNR competenti, con priorità per le Strutture CNR di destinazione dei ricercatori e tecnologi provenienti dall'EIM;
- l'ISSiRFA ha inquadrato nei propri ruoli la dottoressa Clelia Losavio, ex dipendente EIM;
- l'ISSiRFA vanta una particolare esperienza e qualificata specializzazione nella ricerca sul regionalismo, il federalismo e le autonomie nei sistemi costituzionali contemporanei; la collocazione e le attività delle Regioni nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea; il finanziamento e l'accountability degli enti territoriali; le garanzie dell'autonomia a livello costituzionale; le istituzioni delle autonomie e la tutela degli interessi collettivi e dei diritti del cittadino; le relazioni intergovernative e le forme di collaborazione;
- tra le attività dell'ISSiRFA particolare rilevanza riveste la raccolta sistematica della legislazione regionale; tale attività di monitoraggio è, tra l'altro, testimoniata dalla pubblicazione periodica di appositi studi: l'Osservatorio finanziario regionale (dal 1981); il Rapporto sulla "legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea" (dal 2000); il Rapporto su "Regioni e attività produttive" (dal 2002); il Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (dal 2003 al 2011); il Rapporto sulle Regioni in Italia (dal 2012);
- l'ISSiRFA svolge, da anni, attività di consulenza per istituzioni pubbliche su base convenzionale;
- l'ISSiRFA è senz'altro in grado di svolgere una funzione di supporto al Dipartimento per quanto riguarda l'analisi della normativa inerente i territori montani, funzione rientrante tra quelle del soppresso Ente Italiano della Montagna (EIM) e trasferita al DAR ex art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



**si conviene quanto segue**

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

**Art. 2 (Finalità)**

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza del soppresso EIM e trasferite al Dipartimento, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani.

**Art. 3 (Attività)**

1. Considerate le funzioni istituzionali del Dipartimento e le competenze scientifiche dell'ISSiRFA, le Parti si impegnano a sviluppare tematiche di ricerca inerenti la normativa dei territori montani.

2. Le attività di ricerca, relative al primo anno di validità della Convenzione, e le modalità di attuazione delle stesse sono contenute nell'Allegato 1 "Progetto di ricerca: Analisi della normativa inerente ai territori montani", che forma parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 4 (Responsabili della Convenzione)**

1. Il Responsabile della Convenzione per il Dipartimento è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile della Convenzione per l'ISSiRFA è il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.

2. Entro la fine di ciascun anno di vigenza della Convenzione i Responsabili di cui al precedente comma, pianificano l'attività da svolgere nell'anno successivo, che potrà, tuttavia, essere modificata nel periodo di riferimento.

**Art. 5 (Modalità di attuazione)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili della Convenzione individuano, all'interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della Convenzione.





2. Le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi e le modalità di realizzazione, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, nonché i relativi oneri finanziari sono indicati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

**Art. 6** (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del d.lgs. del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

**Art. 7** (Collaborazioni)

1. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

**Art. 8** (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di tre anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

**Art. 9** (Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 10. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'ISSiRFA e il Dipartimento.

**Art. 10** (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

M



**Art. 11** (Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

**Art. 12** (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il Dipartimento, in Roma, via della Stamperia 8 e l'ISSiRFA, in Roma, via dei Taurini 19.

**Art. 13** (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Art. 14** (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma,

Letto approvato e sottoscritto

Roma - 9 GIU. 2014

Roma - 9 GIU. 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER  
GLI AFFARI REGIONALI, LE  
AUTONOMIE E LO SPORT

Cons. Antonio Nacdeo

IL DIRETTORE DELL'ISSiRFA

Prof. Stelio Mangiameli